

La Corte dei conti e la funzione di controllo sugli enti locali: le nuove linee guida per il 2022.
I controlli in generale sugli enti locali



- ▶ Soggetto
- ▶ oggetto
- ▶ parametro di controllo
- ▶ Controlli interni ed esterni
- ▶ Legittimità merito



- ▶ oggetto attività amministrativa
- ▶ Atti amministrativi



- ▶
- ▶ Effetti preventivi
- ▶ Successivi
- ▶

I CONTROLLI INTERNI dlgs 286/1999



- ▶ Controllo di regolarità amministrativa e contabile (svolto da strutture interne)
- ▶ Controllo di gestione (sempre controllo interno)
- ▶ Valutazione e controllo strategico (interno) art. 6 dlgs 286/1999
- ▶

CONTROLLI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

- ▶ In genere sono controllo di organi centrali e periferici dello Stato nei confronti di atti di amministrazioni statali che impiegano fondi (e quindi sono controlli interni)
- ▶
- ▶ Sono ispettivi quando si dirigono ad organi esterni (IGF, art. 23 dlgs 123 del 2011 e art. 14 legge 196 del 2009).



Controlli della Corte dei conti (art. 100, comma 2 Cost).

- ▶ Legge 259 del 1958
- ▶ Legge 20 del 1994 art. 3.
- ▶ Controllo preventivo di legittimità degli atti, artt. 25 e ss RD 1214 del 1934.



I controlli dei revisori

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione



- 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento **pareri**, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali));
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
- ((1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
- L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione))

Martina Di Biase


DLGS 150/2009



- ▶ Si tratta della originaria tipologia dei controlli, ampliati dal d.l. nr 174/2012



- ▶ Recependo le indicazioni che la Sezione Autonomie aveva dato al Parlamento, in occasione della formulazione del Codice delle Autonomie, il controllo è stato omogeneizzato attraverso le Linee Guida della Corte (deliberazione nr 4/2013).

- Criteri omogenei similmente a quelli a base della analisi dei bilanci ex art. 1, comma 166, legge 266/2005.
- 
- Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

OBIETTIVI DEI CONTROLLI INTERNI



- ▶ efficacia, efficienza ed economicità di azione amministrativa
- ▶ Valutazione di adeguatezza delle scelte compiute
- ▶ Controllo costante su equilibri finanziari
- ▶ Verifica di organismi gestionali esterni
- ▶ Qualità servizi erogati

A CHI SPETTA?



- ▶ Comma 4 nuovo art. 147, deve partecipare il segretario
- ▶ Come?
- ▶ Adozione e/o modifica di regolamenti

REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE



- ▶ art. 147 bis:
- ▶ Preventivamente. resp. servizio
- ▶ Regolarità,
 direzione del tramite la segretario

- ▶ 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- ▶ 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- ▶ N.B. che vuol dire in relazione alle sue competenze, non sono tutti competenti?
- ▶ Oppure occorre modificare lo statuto?
- ▶ 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- ▶ 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

ESITO DEL CONTROLLO



- ▶ Trasmissione risultati ai responsabili dei servizi

CONTROLLO STRATEGICO



- ▶ ART. 147 ter
- ▶ Individuazione della unità a ciò addetta, sotto la direzione del direttore o, in mancanza, del segretario

Oggetto



- ▶ metodologie di controllo ... finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,

CONTROLLI SULLE PARTECIPATE NON QUOTATE, art 147 quater

- ▶ Definizione preventiva di obiettivi,
- ▶ Controllo
- ▶ Risultanze nel bilancio consolidato



CONTROLLO SU EQUILIBRI FINANZIARI art. 147 quinquies



- ▶ Occorre modificare il regolamento di contabilità e positivizzare l'obbligo di verifica periodica di possibilità di insorgere di debiti fuori bilancio a due livelli.
- ▶ Responsabile del servizio
- ▶ Responsabile del servizio finanziario

CONTROLLI SUI CONTROLLI

art. 148



- ▶ Corte dei conti
- ▶ L'organo di vertice (oltre 15.000 abitanti) effettua la trasmissione semestrale (la prima entro il 30.9.2013).

ASSENZA ED INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI

- ▶ 4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA 148 bis



- ▶ Esame di:
- ▶ Preventivi e consuntivi ai fini di PSC e art. 119 Cost.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO



- ▶ Obbligo di adozione di misure correttive entro 60 giorni dalla comunicazione.
- ▶ In caso di mancato adeguamento o adeguamento non sufficiente, divieto di portare a termine i programmi di spesa.

I nuovi controlli della Corte dei conti

La Corte dei conti esercita un'attività di controllo sulla gestione della finanza degli enti locali

- ▶ La prima normativa in materia risale al d.l. 22 febbraio 1981 n. 786 che istituì, all'uopo, un'apposita sezione, la c.d. “sezione enti locali” che, a seguito della deliberazione a sezioni riunite n. 14 del 2000 è stata ribattezzata “sezione autonomie”. Questo tipo di controllo originariamente era riservato solo agli enti locali con popolazione superiore a ottomila abitanti.

- ▶ Oggi trova la sua fonte principale agli artt. 148 e ss del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Tale norma, istituendo le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, prevede che queste verifichino con cadenza semestrale la legittimità e la regolarità delle gestioni. E, all'uopo, si prevede un procedimento di trasmissione alle sezioni regionali di un referto predisposto dall'ente sulla gestione finanziaria dell'ente, redatto tenendo conto delle indicazioni formulate dalla sezione centrale “autonomie”.

- ▶ Sempre tale norma prevede, inoltre, un controllo della Corte sul funzionamento dei controlli interni degli enti. La norma assume una rilevante valenza collaborativa ed esprime una tipologia di controllo concomitante tra l'organo esterno e l'organo interno di controllo.

- ▶ Una tale previsione, invero, è stata ripresa dalla legge che è andata a incidere sulle funzioni di controllo della Corte rispetto agli enti e che è la n. 131 del 2003. Tale normativa ha recato “*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”. Si tratta della legge di adeguamento alla riforma del titolo V.

- ▶ *L'articolo 7 della l. 131/2003 prevede che “la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati”.*

- ▶ A implementare l'obiettivo della legge La Loggia è intervenuto anche il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 il quale contiene numerose norme tutte funzionali allo stesso obiettivo di permettere alla Corte il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali. Il decreto ha inoltre inserito l'articolo 148 - *bis* del T.U.E.L. rubricato significativamente “*rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti*”. Tale norma rinvia, nel disciplinare la funzione di esame da parte della Corte dei bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali all'articolo 1 commi 166 e ss. della legge 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

- ▶ Il sistema, infine, non sarebbe completo senza un riferimento al dlgs 149/2011 (cd. premi e sanzioni) e agli artt. 243 e ss TUEL che hanno provveduto a giurisdizionalizzare il controllo delle Sezioni Regionali

Legge 220/2010 art. 1, comma 111 *ter*



- ▶ Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificialosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
- ▶ Vedasi anche art. 31, comma 31, legge 183/2011 che riproduce la norma nel medesimo contenuto



- ▶ Confluito nel 248 comma 5 del tuel